

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - ROMA

APPELLO

dei sig.ri **Angelo Sante Scaramuzzi**, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 16.5.1990 e residente in Santeramo in Colle (BA) alla via Gramsci, 74, CF: SCRNLS90E16A048X, **Giuseppe Bolettieri**, nato a Matera il 2.4.1991 ed ivi residente alla via Vitantonio Conversi, 70, CF: BLTGPP91D02L418T, **Francesco Di Lecce**, nato a Matera il 6.11.1996 ed ivi residente al Recinto Giuseppe Impastato, 2, CF: DLCFNC96S06F052Q, **Domenico Schiavo**, nato a Matera il 28.4.1985 e residente in Bologna alla via dei Maceri, 13/2, CF: SCHDNC85D28F052U, **Bellisario Schiavo**, nato a Matera il 2.5.1990 ed ivi residente al viale del Geranio, 8, CF: SCHBLS90E02F052B, **Francesco Paolo Volpe**, nato a Matera l'8.5.1997 ed ivi residente al Recinto Giovanni Falcone, 2, CF: VLPFNC97E08F052T, **Angelo Giaculli**, nato a Matera il 12.10.1998 ed ivi residente alla via Contrada San Giacomo, CF: GLCNGL98R12F052P, **Alessandro Sabino**, nato a Matera il 16.5.1980 ed ivi residente alla Piazza degli Olmi, 18, CF: SBNLSN80E16F052Z, **Pietro Antonio Nicoletti**, nato a Matera il 28.1.1998 ed ivi residente alla via degli Aragonesi, 40, CF: NCLPRN98A28F052Z, **Francesco Di Lena**, nato a Matera il 23.12.1991 ed ivi residente alla Via Cosenza, 9, C.F. DLNFNC91T23F052W, tutti rappresentati e difesi in virtù di procura speciale per Notaio dott. Vincenzo Ianaro di Matera Rep. n. 11405 del 18 dicembre 2019 dall'avv. prof. Giovanni Leone (C.F. LNEGNN51M14F839Z) ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Principessa Clotilde, 2 presso lo studio dell'avv. Paolo Leone (pec: avv.prof.giovanneleone@postecert.it) fax: 081/669868) - appellanti

contro

il **Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, alla Piazza del Viminale, 1 rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura

Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi,
12 - appellato

nonché nei confronti

del sig. **Livio Cifarelli**, nato a Matera il 23.06.1990 ed ivi residente alla Via Agri,
3 - controinteressato in primo grado
e del sig. **Ettore Rubino**, residente in Matera al Recinto Benedetto Croce n. 2

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecutività

della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione I bis, n. 6684 del 28 maggio 2019,
non notificata

nonché per l'annullamento

dell'art. 6 del Bando di concorso indetto con D.M. 18 ottobre 2016, n. 676,
pubblicato in G.U. - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 90 del 15 novembre
2016, con il quale il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché della graduatoria della prova preselettiva, dei
provvedimenti di non ammissione alla partecipazione alle prove d'esame e di tutti
gli atti preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

FATTO

Allo scopo di una completa intelligenza della vertenza, occorre ripercorrere
brevemente gli aspetti fattuali della vicenda.

Gli appellanti hanno partecipato alle prove preselettive del concorso pubblico a
250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
indetto con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2016, n. 676.

Secondo quanto comunicato dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali -
Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale

Concorsi ed Esami - del 31 gennaio 2017, le prove preselettive si sono tenute presso la Fiera di Roma tra i giorni 29 maggio 2017 e 12 giugno 2017.

In particolare, a norma dell'art. 6 del bando di concorso, le suddette prove sono consistite nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla (nella specie 40), concernenti le seguenti materie: italiano, storia, cittadinanza e Costituzione, scienze, geografia, tecnologia e matematica (aritmetica, geometria, misura, dati) (Allegato A). Lo stesso art. 6 prevede, ancora, che i quesiti sottoposti ai candidati siano volti ad "esplorare" le capacità intellettive e di ragionamento dei candidati e che la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione seguano (*rectius*, debbano seguire) le disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Ammessi alla successiva prova d'esame, ai sensi del citato art. 6, sono stati i candidati qualificatisi entro i primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva, e tutti coloro i quali hanno ottenuto un punteggio pari al candidato collocatosi al 5.000° posto.

Ciò implica che il criterio preselettivo adottato nel bando determina una "scrematura", o meglio una vera e propria selezione, a vantaggio dei candidati che hanno conseguito un punteggio assai elevato, ottenuto secondo dei criteri di eccellenza e quasi eccellenza e non di mera sufficienza.

Infatti, il punteggio richiesto al fine di superare le prove selettive è particolarmente elevato (38, 39 e 40 su 40 domande componenti il quiz), laddove – come noto e logico – il criterio ordinario per le prove preselettive è rapportato ad un giudizio di sufficienza.

Inoltre, con avviso del 22 maggio 2017, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha reso note le modalità di partecipazione alla prova preselettiva e confermato il diario della stessa, esplicitando che la prova sarebbe consistita nella risoluzione, in 40 minuti di tempo, di 40 quesiti a risposta multipla, estratti da quelli pubblicati sul sito www.vigilfuoco.it, ripartiti nel seguente modo: n. 2 di Italiano; n. 2 di Storia; n. 2 di Cittadinanza e Costituzione; n. 4 di Scienze; n. 4 di

Geografia; n. 4 di Tecnologia; n. 13 di Matematica (aritmetica, geometria, misura, dati); n. 9 di tipo logico deduttivo e analitico (logica e comprensione del testo).

Al termine della prova preselettiva, gli appellanti non sono stati ammessi alle prove d'esame, non essendo rientrati nelle soglie di ammissione previste dall'art. 6 del bando di concorso (secondo cui, sarebbero stati ammessi i candidati classificatisi nei primi 5000 posti della graduatoria della prova preselettiva).

Invero, in data 15 giugno 2017, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova d'esame sul sito www.vigilfuoco.it, tra i quali non rientravano gli appellanti ma solo i candidati i quali avevano ottenuto un punteggio pari almeno a 38/40.

Dette circostanze, unitamente alle argomentazioni che verranno esaminate di seguito in punto di diritto, valgono a considerare illegittimo il bando di concorso impugnato, nella parte in cui prevede che siano ammessi alle prove d'esame i candidati classificatisi tra i primi 5.000 alle prove preselettive, nonché la procedura che ha portato alla non ammissione dei ricorrenti alla prova d'esame per il reclutamento di 250 vigili del fuoco e la relativa graduatoria.

Avverso gli atti impugnati di esclusione dalla partecipazione per mancato superamento della prova preselettiva, gli appellanti hanno proposto in data 30 giugno 2017 ricorso al TAR Lazio, chiedendo peraltro la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Purtroppo, la richiesta cautelare, con richiesta di accesso alle prove successive con riserva, è stata respinta sia dal TAR, Sez. I bis, con ordinanza n. 5106 del 28 agosto 2017, sia dal Consiglio di Stato, III Sezione, con ordinanza n. 5304 del 6 dicembre 2017, sebbene il Consiglio di Stato avesse accolto analoghe domande cautelari e deciso, sia il TAR che il Consiglio di Stato, favorevolmente in sede cautelare l'accoglimento di analoghe richieste.

Con la sentenza impugnata n. 6684 del 28 maggio 2019, il TAR Lazio, Sezione I bis, ha respinto, dichiarando l'improcedibilità, il ricorso proposto avverso la

mancata ammissione dei ricorrenti allo svolgimento delle prove concorsuali, per mancata impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento, costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria finale.

Ciò premesso, poiché la sentenza di primo grado è manifestamente erronea, essa va annullata per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 35 C.P.A. ERROR IN PROCEDENDO.

La sentenza impugnata afferma che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto non sarebbe stata impugnata *“la graduatoria finale del concorso approvata con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 237 (da ultimo, modificato con D.M. 176 dell'1.4.2019), pubblicato in medesima data nel sito dell'Amministrazione e nella GURI, IV Serie Speciale, n. 90 del 15 novembre 2018, con previo avviso di pubblicazione in data 30 ottobre 2018 (in cui è dato, tra l'altro, leggere che ‘il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati’)”*.

L'assunto è errato in punto di fatto.

Invero, il decreto dipartimentale del 14 novembre 2018 non ha affatto approvato la **graduatoria finale del concorso**, in quanto, dopo la sua emanazione, sono stati emessi altri decreti di approvazione della graduatoria, che, evidentemente, sono provvisori, come quello del 14 novembre 2018.

Tra questi, oltre ai due citati nella sentenza, ossia datati 14 novembre 2018 e 1° aprile 2019, sono stati adottati anche i seguenti, ulteriori decreti ministeriali:

- a) n. 22 dell'1° febbraio 2019, pubblicato sul B.U. n. 1/3 di pari data;
- b) n. 280 e n. 281 del 21 maggio 2019 pubblicati sul B.U. n. 1/26 di pari data;
- c) n. 310 dell'11 giugno 2019, pubblicato sul B.U. n. 1/32 di pari data;
- d) n. 457 del 25 settembre 2019, pubblicato sul B.U. n. 1/43 di pari data;
- e) n. 528 del 30 ottobre 2019, pubblicato sul B.U. n. 1/51 di pari data;

f) ed infine (ad oggi!) n. 567 del 29 novembre 2019, pubblicato sul B.U. n. 547/ter di pari data.

Tutti pubblicati, come è evidente, successivamente alla sentenza impugnata.

È di tutta evidenza quindi che, a quanto consta, dopo tutte le modifiche e rettifiche apportate, non esiste ancora una graduatoria definitiva che abbia concluso il procedimento concorsuale.

Se la tesi del TAR dovesse essere fondata, gli appellanti avrebbero dovuto proporre ben otto impugnative, con ricorsi autonomi o con ricorsi con motivi aggiunti, individuando, volta per volta diversi controinteressati.

Ben vero, la giurisprudenza richiamata nella sentenza del giudice di prime cure ha senso solo nella misura in cui vi sia effettivamente un atto che conclude definitivamente il procedimento; se, invece, l'Amministrazione adotta successivi provvedimenti, che modificano il contenuto ed il dispositivo del provvedimento, introducendo nuovi controinteressati o eliminando concorrenti che in un primo momento erano stati collocati utilmente nella graduatoria stessa, non v'è alcuna necessità di proporre impugnative.

Il principio predetto va quindi osservato solo nella misura in cui la situazione finale si sia stabilizzata.

Difatti, il principio consacrato dalla giurisprudenza, secondo cui il concorrente, che abbia impugnato gli atti della procedura precedenti l'approvazione della graduatoria, ed in particolare il provvedimento che ne ha disposto l'esclusione, è tenuto ad impugnare anche la graduatoria stessa è valido purché tale atto **sia sopravvenuto nel corso del giudizio**, pena l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; ciò **in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, che sia attributivo dell'*utilitas*** in favore del vincitore. Invero, fermo restando l'onere di impugnazione immediata dell'esclusione - quale atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo - v'è l'onere del concorrente escluso di estendere il gravame anche al provvedimento

conclusivo del procedimento avviato con l'indizione del bando, ovverosia l'atto di approvazione della graduatoria finale, **purché quest'ultimo atto del procedimento sia davvero definitivo e finale**. Tant'è che l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria in materia di procedure concorsuali di pubblici contratti, assimilabile alle graduatorie provvisorie di concorsi per l'accesso a pubblici uffici, è meramente facoltativa (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565).

Pertanto, la declaratoria di improcedibilità è erronea e va riformata.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 63 E SS. DEL C.P.A. ERROR IN PROCEDENDO.

La gravata sentenza ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso ritenendo che non fosse stata impugnata la graduatoria asseritamente (ed erroneamente, come visto nel precedente motivo) definitiva, sebbene la resistente Amministrazione nulla avesse dedotto, né depositato in atti.

Invero, l'articolo 63 del c.p.a. stabilisce che l'onere della prova (sia delle domande che delle eccezioni) sia a carico delle parti, ancorché il giudice possa chiedere alle parti stesse anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Principio, questo, ribadito dal successivo art. 64, in forza del quale spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (comma 1); inoltre, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite (comma 2). Solo il successivo comma 3 consente al giudice di disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità dell'amministrazione: cosa che non è accaduta nella specie. D'altra parte, sarebbe assai singolare che il giudice, di ufficio, per accertare la perdurante sussistenza dell'interesse al ricorso, chieda all'Amministrazione, sebbene

costituita in giudizio a mezzo di difensore, se sia intervenuto un atto o un fatto tale da incidere sull'interesse al ricorso stesso.

Nella specie, la sentenza del Tar Lazio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso acquisendo, non si sa come, i decreti richiamati senza che l'Avvocatura dello Stato li avesse depositati oppure ne avesse fatto cenno negli atti difensivi.

Anche per tale ragione la sentenza gravata va annullata.

III. RICHIAMO DEI MOTIVI NON ESAMINATI.

Poiché i motivi di ricorso non sono stati esaminati dal Giudice di primo grado, in questa Sede si riportano i predetti motivi.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PER ILLOGICITA', ARBITRARIETA', IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*.

1. Come già riportato in punto di fatto, il Ministero dell'Interno, con D.M. 18 ottobre 2016, n. 676, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale hanno presentato domanda di partecipazione i ricorrenti.

Gli stessi hanno partecipato, con esito negativo, alle prove preselettive tenutesi in Roma, presso la Fiera di Roma, tra i giorni 29 maggio e 12 giugno 2017, conseguendo un punteggio comunque superiore a 24/40.

Preliminarmente, giova precisare che *lex specialis (recte, il bando di concorso)* risulterebbe emanata (come esplicitato nelle premesse al bando medesimo, nonché nel corpo dello stesso) secondo quanto previsto dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*".

Orbene, nonostante l'esplicito richiamo alla norma primaria, il bando impugnato

risulta illegittimo, in quanto emanato in spregio alle disposizioni del suddetto Regolamento.

In particolare, l'art. 6 del bando di concorso, nel prevedere che le prove d'esame fossero subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva e nello statuire che *“I candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame”*, si pone in contrasto con le disposizioni della norma primaria.

Nella fattispecie, il comma 2-bis dell'art. 7 del citato D.P.R. prevede che *“le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale...”*.

Funzione acclarata delle prove preselettive è, dunque, quella di operare un alleggerimento, quanto meno numerico, in seno alle prove d'esame, attuando una *“scrematura”* del numero dei candidati partecipanti ad un concorso pubblico il quale, come spesso accade, è molto elevato, mediante una valutazione di sufficienza. Funzione ben diversa rispetto a quella delle prove d'esame vere e proprie, le quali sono volte alla verifica delle capacità anche psico-fisiche (come nel concorso in esame) dei candidati¹. Invero, **l'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 dispone esplicitamente che siano le prove d'esame lo strumento teso ad *“accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere”*, laddove le eventuali preselezioni hanno un mero scopo di defaticamento della procedura.**

Tanto ciò è vero che la fase preselettiva è un'eventualità e non una fase sempre necessaria (e perciò presente) in ogni procedura di accesso agli impieghi pubblici

¹ Si confronti, *ex multis*, TAR Lazio, sez. III-quater, 28 giugno 2017, n. 7459, ove si legge che *“la prova preselettiva si differenzia dalle prove concorsuali in quanto essa non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine quello di operare una prima selezione degli stessi in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali (cfr. Tar Lazio, III bis, 8 settembre 2016, n. 9599)”*.

o comunque di concorso pubblico di reclutamento di personale.

Ad ulteriore conferma di quanto detto, vi è la circostanza che le materie concernenti le prove preselettive del concorso in esame sono state correlate al “*titolo di studio della scuola dell’obbligo*” (italiano, storia, cittadinanza e costituzione, scienze, geografia, tecnologia, matematica) (ALL. A al bando di concorso) e a non vere e proprie conoscenze tecnico-pratiche o psico-fisiche (come prove di resistenza fisica quale, a titolo esemplificativo, la “*valutazione della forza e della predisposizione all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi*”, previste dall’allegato B).

Ciò nonostante, il criterio preselettivo, previsto dall’art. 6 del bando è basato – come detto – su di un dato meramente quantitativo (nella specie, 5000 ammessi circa).

Tale scelta ha comportato che, in sostanza, accedessero alle prove d’esame i soli candidati che avessero conseguito un punteggio di almeno 38 su 40, laddove, candidati con punteggi comunque obiettivamente alti (sebbene non eccellenti) non hanno potuto accedere alle successive prove d’esame.

È palese dunque l’irragionevolezza della previsione del bando nella parte in cui (art. 6), nel disciplinare lo svolgimento delle prove preselettive, ha fissato soglie di ammissione alle prove successive basate su un dato meramente quantitativo.

La *lex specialis* si pone, dunque, in manifesto contrasto con l’ordinario criterio della sufficienza, previsto dalla normativa primaria e che avrebbe comportato, viceversa, l’ammissione di coloro i quali avessero conseguito un punteggio almeno pari al 24 ($6 \times 40 = 240$).

In tali termini si è, recentemente, espressa la giurisprudenza amministrativa, la quale, decidendo su una fattispecie assimilabile alla presente, ha affermato che “la previsione del bando impugnata dai ricorrenti è stata inserita con la sola finalità di determinare uno sfoltimento della platea dei candidati ammessi alla prove scritte, nel senso cioè che è stato indicato un parametro meramente quantitativo”

*al solo scopo di non aggravare i lavori di selezione, svincolato cioè da ogni riferimento alla verifica delle capacità dei candidati a partecipare proficuamente alla selezione vera e propria, che deve invece costituire lo scopo principale di ogni fase pre-selettiva. Del resto, sebbene l'art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che 'Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione....', ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; **ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati**" (TAR Lazio, sez. III-bis, 22 dicembre 2016, n. 12787).*

2. Il bando di concorso, e con esso la graduatoria delle prove preselettive recante l'elenco degli ammessi alle prove d'esame, è totalmente illegittimo in quanto – come detto – introduce arbitrariamente un irragionevole criterio preselettivo fondato su di un dato meramente numerico, in tal modo realizzando non una "scrematura" o comunque uno sfoltoimento della platea (scopo precipuo della fase preselettiva), ma una vera e propria selezione dei candidati, riducendo drasticamente la partecipazione al concorso, violando in tal modo il principio di derivazione comunitaria del "favor participationis", baluardo della trasparenza e del buon andamento dell'attività della P.A.

A tal proposito si richiama la stessa sentenza, *supra* citata, la quale, nell'uniformarsi ai precedenti consolidati, ha affermato che "l'introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di "scremare" il numero dei candidati, quanto piuttosto quello

di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis. Tale principio, di derivazione comunitaria, costituisce, peraltro, una regola di condotta alla quale l'operato dell'Amministrazione deve uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso di specie” (TAR Lazio – Roma, ult. cit.).

In altre parole, l'attività di scrematura, senz'altro necessaria nelle procedure concorsuali, non può mai trasformarsi in un'arbitraria e drastica operazione di taglio ed esclusione dei candidati alle procedure d'esame, ponendosi – viceversa facendo – in contrasto con la necessità di assicurare un adeguato livello partecipativo alla procedura, tale da garantire la trasparenza ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In tali termini è stato espresso il principio secondo il quale *“tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo” (TAR Lazio – Roma, sez. III-bis, 11 gennaio 2014, n. 327).*

Per tali motivi il bando di concorso (limitatamente alla previsione di un numero di ammessi alle prove predeterminato o comunque predeterminabile, senza alcuna valutazione di sufficienza), la graduatoria ed il provvedimento di non ammissione alle prove successive sono illegittimi e vanno pertanto annullati.

ISTANZA CAUTELARE

La fondatezza dell'appello è palese, anche in ragione della richiamata giurisprudenza sul punto.

Il pregiudizio è *ictu oculi* grave ed irreparabile, trattandosi della perdita di un'opportunità di essere sottoposti alle prove concorsuali.

Tra l'altro, è interesse pubblico quello di poter avere nei ranghi dell'Amministrazione i soggetti più meritevoli, all'esito del superamento delle vere e proprie prove. E che, tutto sommato, trattandosi di un concorso per Vigili del Fuoco (e non per la carriera impiegatizia), occorre che i futuri Vigili abbiano sì una preparazione culturale sufficiente, ma che possiedano soprattutto doti fisiche e di coraggio, da apprezzare soprattutto nelle successive prove previste.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento dell'appello, previa adozione delle misure cautelari, e per l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui gli appellanti non sono collocati in posizione utile in graduatoria, dichiarando il loro diritto ad essere ammessi alle prove d'esame del concorso pubblico per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco bandito dal Ministero dell'Interno, con D.M. 18 ottobre 2016, n. 676, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione dei relativi provvedimenti; in via subordinata, nel caso non fosse ritenuto possibile la condanna in forma specifica, per la condanna al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.

Si chiede, sin da ora, di essere ammessi all'eventuale integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Contributo Unificato: euro 487,50.

Roma, 20 dicembre 2019

avv. prof. Giovanni Leone